

REGOLAMENTO DEL FONDO PER IL PROMOVIMENTO REGIONALE DEL LUGANESE

- Costituzione** **Art. 1** L'ERSL costituisce il Fondo per il Promovimento Regionale del Luganese (detto FPRL), destinato a finanziare iniziative e progetti regionali conformi a quanto previsto dal presente regolamento.
- Finanziamento** **Art. 2** ¹Il FPRL viene alimentato con:
- a) i contributi cantonali e comunali nell'ambito della politica economica regionale;
 - b) le restituzioni dei prestiti concessi;
 - c) gli eventuali interessi maturati o pagati dai beneficiari;
 - d) i doni e i contributi di terzi;
 - e) altri prestiti di terzi o altro.
- ²Per la gestione contabile del FPRL la contabilità è tenuta separatamente.
- Competenze** **Art. 3** ¹Il Comitato esecutivo dell'ERSL è l'organismo che applica il presente regolamento al quale compete l'assegnazione degli aiuti finanziari.
- ²Il Comitato esecutivo può designare un gruppo ristretto o una giuria a cui delegare tutto o parte di questo compito.
- ³L'Agenzia regionale per lo sviluppo del Luganese (ARSL) ha il compito di informare in merito al FPRL, di preparare le pratiche, di assicurare la necessaria consulenza, il monitoraggio degli aiuti assegnati e di esprimere un preavviso al Comitato esecutivo in merito alle richieste di concessione di aiuti finanziari presentate dai richiedenti.
- ⁴L'Assemblea approva annualmente il rendiconto

del fondo.

⁵Il Consiglio di Stato riceve il rendiconto annuale approvato dall'assemblea.

Forma dell'aiuto

Art. 4 ¹Il Comitato esecutivo può concedere gli aiuti nelle seguenti forme:

- a) contributi a fondo perso;
- b) prestiti con o senza interessi;
- c) fidejussioni o altre forme.

²L'ammontare delle diverse forme d'aiuto di regola non può superare il 50% dei costi d'investimento.

³Il finanziamento di studi di interesse regionale, non finanziati dal Cantone, può raggiungere il 90% del costo complessivo.

⁴Il finanziamento di progetti o attività di sviluppo promossi direttamente dall'ERSL/ARSL o in collaborazione con terzi, può raggiungere eccezionalmente il 100% del costo complessivo.

⁵Eccezionalmente può essere concesso un aiuto per il sostegno dei costi della gestione corrente, in particolare per fare fronte alle spese di avviamento e di start-up.

⁶gli aiuti del FPRL possono cumularsi ad altri aiuti pubblici e privati.

Beneficiari

Art. 5 ¹Possono beneficiare degli aiuti del FPRL:

- a) persone fisiche o giuridiche la cui attività contribuisce allo sviluppo socio economico e territoriale regionale;
- b) Associazioni o Fondazioni;
- c) Enti pubblici.

²L'ARSL può promuovere progetti e iniziative d'importanza regionale che non possono essere realizzati da altri enti o da iniziative private.

³I promotori devono essere di regola domiciliati nei Comuni che fanno parte dell'ERSL.

Campo d'applicazione Art. 6 ¹Progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni¹ destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, una parte dei quali destinati alle zone periferiche.

²Progetti coerenti con le strategie di sviluppo regionali.

³Un'attenzione specifica è volta a:

- a) iniziative imprenditoriali che favoriscono un indotto economico diretto o indiretto, in particolare quelle che presentano un carattere innovativo, creano impieghi decentralizzati, incrementano il gettito fiscale;
- b) progetti nel campo della salvaguardia e valorizzazione di testimonianze storiche, culturali, etnografiche e paesaggistiche;
- c) progetti atti a valorizzare i potenziali locali e regionali;
- d) progetti atti a mantenere o migliorare i servizi di base nelle aree più discoste.

Modalità di attribuzione

Art. 7 ¹Gli aiuti FPRL sono di regola attribuiti con bandi di concorso. Il Comitato esecutivo fissa le scadenze, l'ammontare dell'importo totale a disposizione e, nel rispetto del presente regolamento, i temi prioritari del singolo bando nonché le modalità per la presentazione delle richieste.

²Il Comitato esecutivo può attribuire direttamente una parte degli aiuti finanziari FPRL al sostegno di iniziative particolarmente meritevoli per le quali non sia possibile attendere il successivo bando di concorso.

Decisione

Art. 8 ¹Il Comitato esecutivo decide sull'assegnazione dell'aiuto stabilendo l'ammontare, la forma e le condizioni.

²La decisione adottata dal Comitato esecutivo viene trasmessa al richiedente con una comunicazione formale.

³Le condizioni dei prestiti e delle fidejussioni saranno oggetto di un accordo tra le parti.

¹ Investimento complessivo indicativo tra Fr. 100'000 e Fr. 200'000.

⁴I beneficiari degli aiuti autorizzano l'ERSL ad eseguire le necessarie verifiche durante la durata dei progetti.

Riesame

Art. 9 ¹Entro 15 giorni dall'intimazione della decisione è data facoltà al richiedente di domandare il riesame della stessa, per una volta, al Comitato esecutivo.

²La decisione sul reclamo è inappellabile.

Norme finali

Art. 10 ¹Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato esecutivo dell'ERSL il 24 ottobre 2012.

²Qualora non venisse rinnovato il Decreto legislativo in vigore, i contributi cantonali potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento.

³Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Savosa, 25 ottobre 2012

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese

Il Presidente



Arch. Giovanni Bruschetti

Il Direttore ARSL



Martin Hilfiker

Approvato dal Consiglio di Stato il 17 aprile 2013 (ris. numero 1983)